Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 298

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 30 dicembre 1953 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *" Gazzetta Ufficiale „* alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 298 DEL 30 DICEMBRE 1953:

REGIONE SICILIANA

Leggi, decreti legislativi e regolamenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » nel primo semestre dell'anno 1953.

(6390)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 298 DEL 30 DICEMBRE 1953:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 53: **Ministero del tesoro Direzione generale del debito pubblico - Sezione autonoma di Credito comunale e provinciale:** 112ª estrazione di cartelle ordinarie 4 %.

(5947)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 dicembre 1953, n. **936**.
Adeguamento degli originari limiti di somma previsti nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato, nelle leggi e nei regolamenti contabili speciali e dall'art. 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono elevati di sessanta volte i limiti originari di somma comunque indicati nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato, nelle leggi e nei regolamenti contabili speciali o in disposizioni correlative e quelli stabiliti dall'art. 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

Art. 2.

Restano salve le disposizioni che prevedono maggiorazioni degli originari limiti di somma in misura superiore a quella indicata nel precedente articolo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1953

EINAUDI

PELLA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA

LEGGE 17 dicembre 1953, n. **937**.
Modificazione dell'art. 255 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Gli elenchi di cui all'art. 255 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica, possono essere integrati fino a un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 dicembre 1953

EINAUDI

PELLA — MERLIN — AZARA — FANFANI — VANONI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA

LEGGE 27 dicembre 1953, n. **938**.

Provvidenze per le zone colpite dalle recenti alluvioni in Calabria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Opere pubbliche ed abitati

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere, in dipendenza delle alluvioni verificatesi nello autunno 1953 in Calabria:

a) agli interventi di pronto soccorso, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

b) al ripristino delle opere pubbliche danneggiate di conto dello Stato;

c) al ripristino delle opere idrauliche di seconda categoria; al ripristino delle opere idrauliche di terza categoria non ancora consegnate ai consorzi ai sensi dell'art. 44 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774, e dal regio decreto 28 febbraio 1935, n. 248;

d) alle opere di ripristino degli acquedotti, fognature ed altre opere igieniche, di scuole materne ed elementari, di case comunali, di chiese parrocchiali e relative case canoniche, di strade vicinali, comunali e provinciali;

e) alla costruzione di case a carattere popolare per le famiglie bisognose e senza tetto;

f) alle opere di ripristino degli ospedali e degli altri edifici destinati direttamente alla beneficenza ed assistenza, di proprietà di province, comuni ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

g) alla concessione di contributi in ragione del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la riparazione e ricostruzione di altri edifici pubblici e di culto;

h) alla concessione di contributi sulla spesa per la riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione.

I contributi di cui alla lettera *h*) saranno calcolati sull'ammontare delle spese effettivamente occorrenti alla riparazione e ricostruzione. Le spese di ricostruzione saranno ammesse a contributo limitatamente ad una superficie coperta e ad un numero di piani non superiore a quelli dell'edificio distrutto, assicurando però, alle case di abitazione dei bisognosi, le condizioni normali di abitabilità anche in rapporto all'entità del nucleo familiare. Nel caso dagli uffici del Genio civile fosse riconosciuto indispensabile lo spostamento di ubicazione per l'edificio da ricostruire, sarà ammessa a contributo l'eventuale spesa per l'acquisto del nuovo suolo edificatorio, e ne saranno autorizzati, per pubblica utilità, l'immediata occupazione e l'esproprio secondo le norme vigenti per le opere pubbliche. La misura dei predetti contributi sarà pari al 90 per cento della spesa per edifici prima composti di non più di tre vani utili, del 70 per cento per tutti gli altri.

Il contributo di cui al comma precedente non potrà superare, complessivamente, la somma di lire 2 milioni per ogni proprietario.

Le domande per la concessione dei contributi di cui alle precedenti lettere *g*) ed *h*) debbono essere presentate all'ufficio del Genio civile competente per territorio, in carta libera, entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 2.

E' in facoltà dei sinistrati bisognosi aventi diritto al contributo per la riparazione o la ricostruzione delle loro case in virtù del precedente articolo, richiedere che tutti i lavori siano eseguiti dallo Stato a suo totale carico, impegnandosi al versamento, in dieci annualità, delle quote a loro carico, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

Art. 3.

Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, è autorizzato a determinare con proprio decreto quali degli abitati non compresi nelle tabelle *G* della legge 25 giugno 1906, n. 255, e *D* della legge 9 luglio 1908, n. 445, siano da consolidare o da trasferire.

Per gli abitati da trasferire il piano regolatore è approvato dal Provveditorato alle opere pubbliche della Calabria, in deroga a tutte le norme e formalità prescritte dalla legge 9 luglio 1908, n. 445.

Art. 4.

La gestione delle opere e la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono attribuite al Provveditorato alle opere pubbliche della Calabria.

E' in facoltà del Provveditorato stesso, anche in deroga alle disposizioni vigenti, di affidare l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 1 agli enti interessati, sempre che questi possiedano una adeguata attrezzatura tecnica. In tal caso il Provveditorato, a mezzo degli uffici del Genio civile, esercita la vigilanza sulle opere e provvede alla conferma ed al pagamento dei certificati di acconto nonchè al collaudo ed alla liquidazione dei lavori.

Per i lavori di pronto soccorso e di somma urgenza, da eseguirsi in base alla presente legge, può provvedersi, in quanto necessario, mediante licitazioni o trattative private od in economia, anche in deroga alle disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 5.

I lavori da eseguirsi a norma dei precedenti articoli sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Ai lavori medesimi non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 e 15 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 6.

Gli atti ed i contratti relativi alle opere previste nei precedenti articoli sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa e dai diritti catastali, e, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro e ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai Conservatori dei registri immobiliari.

Per conseguire le suindicate agevolazioni ogni singolo atto e contratto deve contenere la contestuale dichiarazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici che esso è stipulato ai fini della presente legge.

Sui pagamenti da effettuare in attuazione della presente legge non si applicano i diritti casuali di cui alla legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive proroghe.

Art. 7.

Per gli adempimenti previsti nei precedenti articoli è autorizzata una prima spesa di lire 17 miliardi, comprese in essa le somme già erogate dal Provveditorato alle opere pubbliche della Calabria per gli interventi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010. Detta spesa sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'ammontare di lire 6 miliardi nell'esercizio finanziario 1953-54, e per l'ammontare di lire 11 miliardi nell'esercizio finanziario 1954-55. Le somme eventualmente non impegnate in uno dei detti esercizi saranno utilizzate in quelli successivi.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno stabilite le somme da destinare agli oneri di carattere generale dipendenti dalla esecuzione delle opere autorizzate dai precedenti articoli.

Art. 8.

Le disposizioni contenute nell'art. 6 del regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173, convertito in legge con la legge 8 maggio 1926, n. 562, sono applicabili per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Aziende agricole Opere di bonifica e territori montani

Art. 9.

Le disposizioni della legge 10 gennaio 1952, n. 3, e successive modificazioni, e della legge 11 aprile 1953, n. 315, sono estese alle aziende agricole della Calabria danneggiate dalle alluvioni dell'autunno 1953, con le modificazioni ed aggiunte di cui agli articoli seguenti.

Art. 10.

All'art. 2 della legge 10 gennaio 1952, n. 3:

Nel primo comma, lettera *b*) aggiungere: « compreso lo scavo ed il trasporto a rifiuto dei materiali alluvionali sterili eventualmente depositati ».

Nel primo comma aggiungere la lettera *f*): « all'indennizzo al 50 per cento del valore dei frutti pendenti degli oliveti e degli agrumeti ».

Sostituire al secondo comma il seguente:

« Detti contributi saranno commisurati all'80 per cento della effettiva spesa per le piccole aziende, al 65 per cento per le medie e al 50 per cento per le grandi aziende ».

Nel quinto comma, alle parole « sarà corrisposto un indennizzo fino al 70 per cento... » sostituire le altre: « o le cui piantagioni arboree od arbustive siano state distrutte o gravemente danneggiate, sarà corrisposto un indennizzo pari all'80 per cento del valore che i terreni o le piantagioni avevano anteriormente alle alluvioni ».

Art. 11.

Al primo comma dell'art. 3 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, dopo la lettera « *c*) » aggiungere « *d*) *e*) ».

Art. 12.

All'articolo 9 della legge 10 gennaio 1952, n. 3:

sopprimere il secondo ed il terzo comma;

al quarto comma sopprimere la parola « inoltre ».

Art. 13.

All'art. 12 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, premettere il seguente periodo:

« I danneggiati aventi diritto al contributo, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, presenteranno all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura domanda su carta libera che verrà corredata dai competenti uffici dei necessari documenti ».

Art. 14.

All'art. 13 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« La liquidazione ed il pagamento dei contributi e degli indennizzi per importo netto non superiore a lire 1 milione, verranno fatti con le modalità prescritte dal decreto legislativo Presidenziale 1° luglio 1946, numero 31, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 marzo 1947, n. 214 ».

Art. 15.

L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 14 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, e dall'art. 1, comma primo, della legge 17 maggio 1952, n. 580, è aumentata di un primo importo pari a lire 7 miliardi e 500 milioni per la concessione dei contributi in conto capitale, a favore delle aziende di cui al precedente art. 9.

Art. 16.

L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 15 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, e dall'art. 1, comma secondo, della legge 17 maggio 1952, n. 580, per provvedere ai lavori di riparazione di danni causati alle opere pubbliche di bonifica e di sistemazione dei bacini montani, è aumentata di lire 2 miliardi, da destinare alle zone della Calabria colpite dalle alluvioni dell'autunno 1953.

Art. 17.

In aggiunta agli stanziamenti previsti nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1953-54 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 31, lettera *d*), della legge 25 luglio 1952, numero 991, da utilizzare nei territori dei Comuni calabresi dichiarati montani.

Assistenza e sussidi ai sinistrati

Art. 18.

Le provvidenze assistenziali, delle quali in atto fruiscono i profughi per eventi di guerra, sono estese a favore dei profughi delle zone colpite dalle alluvioni verificatesi nell'autunno 1953 in Calabria.

Il Ministro per l'interno promuove, adotta e coordina tutte le iniziative che ritenga necessarie per il soccorso, la sistemazione, e l'assistenza ai profughi suddetti, avvalendosi, oltre che degli uffici periferici dello Stato, anche degli altri enti pubblici, nonchè di associazioni e comitati aventi scopi assistenziali.

Art. 19.

Le spese relative al ricovero ed al mantenimento dei profughi bisognosi sono a carico dello Stato.

A favore dei profughi che non fruiscano di tali forme di assistenza e che versino in stato di bisogno è con-

cesso un sussidio temporaneo nella misura giornaliera di lire 210 per capo famiglia e di lire 100 per ogni componente a carico, oltre alla indennità prevista dall'articolo 2 della legge 30 novembre 1950, n. 997.

Le providenze previste nei precedenti commi saranno concesse per un periodo massimo di mesi sei.

All'atto della cessazione delle provvidenze predette sarà corrisposto dall'ente comunale di assistenza a ciascun capo famiglia, dopo il rientro in residenza, un sussidio straordinario, proporzionato al carico di famiglia, non inferiore a lire 10.000 e non superiore a lire 20.000.

Art. 20.

Per l'assistenza ai sinistrati che siano nelle zone di residenza e che siano in condizioni di bisogno sarà provveduto mediante assegnazioni straordinarie da erogarsi a mezzo degli enti comunali di assistenza, con le modalità che saranno stabilite dal Ministero dell'interno.

A favore dei sinistrati suddetti sarà corrisposto, sino alla ripresa della loro attività lavorativa e comunque per un periodo non superiore ad un anno, il sussidio temporaneo giornaliero di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

I termini previsti nel precedente comma e nel terzo comma dell'art. 19 potranno essere prorogati con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 21.

Ai sinistrati bisognosi i quali abbiano subìto perdite o danni di masserizie o suppellettili o scorte alimentari o allevamenti zootecnici domestici sarà corrisposto un indennizzo pari al valore della perdita o del danno subìti.

Art. 22.

Per il pagamento delle spese previste dai precedenti articoli il Ministro per l'interno, sempre che non sia possibile disporre con mandati diretti, è autorizzato a provvedere mediante aperture di credito a favore dei prefetti. In deroga alle limitazioni stabilite dall'articolo 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dette aperture di credito potranno essere disposte fino al limite massimo di lire 150 milioni.

Art. 23.

Per gli adempimenti previsti dai precedenti articoli 18, 19, 20 e 21, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1953-54.

Sospensione del pagamento di tributi Integrazioni a favore dei bilanci comunali e provinciali

Art. 24.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a sospendere, con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro per i lavori pubblici e con quello per il tesoro, il pagamento dei tributi erariali, provinciali e comunali nei comuni della Calabria colpiti dalle alluvioni dell'autunno 1953, da indicarsi nello stesso decreto, nel quale deve altresì specificarsi la durata del periodo di sospensione che non potrà essere protratta oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 25.

Alle Amministrazioni delle province e dei comuni, nei quali sia disposta la sospensione del pagamento dei tributi, ai sensi dell'articolo precedente, possono essere concessi, fino al 31 dicembre 1955, contributi integrativi da parte dello Stato, qualora, nonostante la applicazione degli articoli 332 e 336 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, non possano conseguire il pareggio economico dei propri bilanci.

I relativi provvedimenti sono adottati, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale, in sede di approvazione o di eventuale revisione dei bilanci per l'anno 1953 e di approvazione dei bilanci per gli anni 1954 e 1955 degli enti interessati, con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro.

Art. 26.

Nelle more dei provvedimenti previsti nell'articolo precedente, il Ministro per l'interno, qualora sia necessario per consentire la corresponsione delle competenze al personale dipendente e per il funzionamento dei servizi pubblici, è autorizzato a disporre anticipazioni sui contributi predetti, in misura non superiore al quarto dell'importo complessivo delle spese obbligatorie ordinarie e straordinarie ricorrenti, autorizzate nel bilancio precedente.

Di tali anticipazioni sarà tenuto conto in sede di concessione dei contributi di cui all'articolo precedente.

Art. 27.

Per gli adempimenti previsti dai precedenti articoli 25 e 26 è autorizzato lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per gli esercizi finanziari 1953-54, 1954-55 e 1955-56, rispettivamente di lire 1 miliardo e 500 milioni, di lire 900 milioni e di lire 600 milioni.

Disposizioni generali e finali

Art. 28.

Sulle somme complessive delle quali è autorizzato dalla presente legge lo stanziamento rispettivamente a favore del Ministero dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste sarà garantita l'erogazione integrale e nelle misure previste dei primi contributi ed indennizzi a privati, come specificato nei precedenti articoli.

Art. 29.

A tutti gli aventi diritto ai contributi previsti dalla presente legge saranno, a richiesta, concesse anticipazioni non minori del 30 per cento dell'ammontare del contributo per l'esecuzione delle opere; la rimanente parte verrà erogata secondo gli avanzamenti dei lavori.

Art. 30.

A favore dei sinistrati della alluvione 1951 i quali possano dimostrare di aver avuto, dalla alluvione 1953, distrutti o danneggiati opere e lavori eseguiti ed ammessi a pagamento sarà provveduto, sugli stanziamenti delle precedenti leggi, alla liquidazione dei contributi in conto capitale o al concorso sugli interessi dei mutui sull'ammontare dei danni subìti ed accertati.

Art. 31.

In deroga a tutte le disposizioni di legge generali è in facoltà del giudice competente di concedere più proroghe di tutti gli sfratti sino al massimo di tre anni dalla pubblicazione della presente legge, nei casi in cui, per effetto della alluvione, la penuria della disponibilità degli alloggi si è aggravata e quante volte il caso abbia attinenza con le conseguenze della speciale situazione venutasi a creare a causa della alluvione medesima, tranne i casi di sfratti per morosità e tranne per coloro che possono essere sistemati a cura della autorità comunale in altri alloggi.

Art. 32.

Le aziende danneggiate dalle alluvioni del 1953 sono esentate dal pagamento dei contributi unificati per la durata di un anno, senza pregiudizio per la riscossione degli assegni familiari e per l'assistenza agli aventi diritto.

Disposizioni per la copertura della spesa

Art. 33.

Per la copertura dell'onere previsto dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1953-54 e per l'esercizio finanziario 1954-55, è istituita una addizionale nella misura di centesimi cinque per ogni lira di imposte ordinarie, sovrimposte e contributi erariali, comunali e provinciali — al netto degli aggi esattoriali e dell'addizionale E.C.A. — riscuotibili per ruoli esattoriali.

Per l'esercizio 1953-54, la predetta addizionale sarà riscossa limitatamente alle rate la cui normale scadenza si verifica nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1954.

Per i ruoli già passati in riscossione all'entrata in vigore della presente legge, i contribuenti sono obbligati al pagamento dell'addizionale con la scadenza delle rate indicate nel comma precedente. Per tali rate gli esattori provvedono alla tariffazione dell'addizionale nei ruoli.

Il provento derivante dall'addizionale prevista nel presente articolo è riservato all'Erario e sarà versato in apposito capitolo dello stato di previsione della entrata.

Art. 34

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 35.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1953

EINAUDI

PELLA — FANFANI — VANONI — GAVA — MERLIN — SALOMONE

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA

LEGGE 27 dicembre 1953, n. 939.

Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1953, n. 849, concernente l'istituzione di un coefficiente di compensazione per l'importazione dalla Svizzera del bestiame bovino da macello.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 24 novembre 1953, n. 849, concernente l'istituzione di un coefficiente di compensazione per l'importazione dalla Svizzera del bestiame bovino da macello.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1953

EINAUDI

PELLA — VANONI — GAVA — SALOMONE — MALVESTITI — BRESCIANI-TURRONI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli* AZARA

LEGGE 27 dicembre 1953, n. 940.

Corresponsione della 13ª mensilità al personale addetto ai servizi domestici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

A tutti gli addetti ai servizi domestici compete una tredicesima mensilità di retribuzione di importo uguale ad una mensilità della sola retribuzione in danaro, da corrispondersi entro il mese di dicembre di ogni anno e con inizio dal 1953.

Per coloro le cui prestazioni non raggiungessero un anno intero di servizio, saranno corrisposti tanti dodicesimi della tredicesima mensilità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1953

EINAUDI

PELLA — RUBINACCI

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA

LEGGE 27 dicembre 1953, n. 941.

Facoltà del Ministro per il tesoro di emettere buoni del Tesoro poliennali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro per il tesoro, per l'esercizio della facoltà di emettere buoni del Tesoro poliennali a' sensi della legge di bilancio, determina con propri decreti il prezzo di emissione, il saggio di interesse, gli eventuali premi, il periodo di apertura delle sottoscrizioni ed è autorizzato ad ammettere in versamento, oltre il contante anche buoni ordinari del Tesoro e cedole di titoli di Debito pubblico, precisandone la specie ed i criteri di valutazione, oltre a stabilire le caratteristiche dei buoni e la loro ripartizione in serie ed in tagli, la data e la modalità di estrazione e di pagamento dei premi, nonchè tutte le altre condizioni e modalità concernenti le sottoscrizioni e la stipula delle convenzioni con la Banca d'Italia per le operazioni relative alla emissione, e, ove occorra, per la costituzione ed il funzionamento di consorzi per il collocamento dei titoli.

Art. 2.

Ai buoni del Tesoro poliennali, di cui al precedente art. 1, ai relativi interessi e premi nonchè alle operazioni per la loro emissione e il loro collocamento sono estese tutte le esenzioni fiscali ed agevolazioni contenute negli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

Art. 3.

Ai buoni del Tesoro poliennali, di cui alla presente legge, iscritti nel Gran Libro del Debito pubblico, sono applicabili le disposizioni dell'art. 5 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

Art. 4.

Alle spese derivanti dall'emissione e dal collocamento dei buoni poliennali previsti dalla presente legge, nonchè per l'eventuale pagamento anticipato, all'atto della sottoscrizione, della prima cedola di scadenza dei buoni medesimi, si fa fronte con una aliquota dei proventi dell'emissione stessa.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1953

EINAUDI

PELLA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA

LEGGE 27 dicembre 1953, n. 942.

Assunzione a carico di entrate di bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52 della spesa relativa alla quarta annualità da corrispondersi alla gestione I.N.A.-Casa, già autorizzata a carico del Fondo-lire relativo al Piano E.R.P.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo stanziamento della somma di lire 15 miliardi, quale quarta delle sette annualità dovute alla gestione I.N.A.-Casa, in dipendenza della legge 28 febbraio 1949, n. 43, recante misure per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per i lavoratori, si provvederà, anzichè con prelevamento dal conto speciale istituito presso la Banca d'Italia in esecuzione dell'Accordo 28 giugno 1948 con gli Stati Uniti d'America, approvato con la legge 4 agosto 1948, n. 1108, con le entrate di cui al terzo provvedimento legislativo di variazione del bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52, in applicazione delle disposizioni della legge 13 marzo 1953, n. 151.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti all'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1952-53 della somma di cui al precedente art. 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1953

EINAUDI

PELLA — RUBINACCI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA

LEGGE 27 dicembre 1953, n. 943.

Facolta di trattenere con il loro consenso nelle precedenti funzioni in uffici del distretto della Corte di appello di Trento magistrati di tribunale promossi alla Corte di appello.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I magistrati di appello già trattenuti, nelle funzioni di magistrato di Tribunale, in uffici giudiziari del distretto della Corte di appello di Trento, in base all'art. 1 della legge 12 luglio 1949, n. 452, possono essere

ancora trattenuti, con il loro consenso, nelle stesse funzioni, presso uffici giudiziari dello stesso distretto di Tribunale, con effetto dal 4 agosto 1953 e fino al 30 giugno 1955, lasciando vacante nel ruolo dei magistrati di appello un corrispondente numero di posti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1953

EINAUDI

PELLA — AZARA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA

LEGGE 27 dicembre 1953, n. **944**.
Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori dell'agricoltura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1953 gli assegni familiari di cui alla tabella *B* allegata alla legge 21 marzo 1953, n. 220, sono aumentati di lire 15 per ciascun figlio, lire 13 per il coniuge e lire 10 per ogni ascendente nei confronti dei lavoratori non aventi qualifica impiegatizia, e di lire 36 per ciascun figlio e lire 23 per il coniuge nei confronti dei lavoratori aventi qualifica impiegatizia.

A decorrere dalla stessa data i contributi previsti nella tabella predetta sono aumentati di lire 27,60 per ogni giornata di lavoro relativamente ai lavoratori non aventi qualifica impiegatizia e di un'aliquota pari al 9,25 per cento sulla retribuzione per i lavoratori aventi qualifica impiegatizia.

Art. 2.

Per i lavoratori non aventi qualifica impiegatizia gli aumenti di cui all'articolo precedente sono corrisposti, per l'anno 1953, per un numero di giornate corrispondente alla metà di quelle attribuite per detto anno a ciascun lavoratore capofamiglia.

Per lo stesso anno 1953 il maggior contributo previsto dall'articolo precedente per i lavoratori non aventi qualifica impiegatizia è applicato mediante un'addizionale al contributo per gli assegni familiari in ragione di lire 13,80 per ogni giornata di lavoro accertata per detto anno nei confronti dei datori di lavoro agricolo per i lavoratori predetti.

Art. 3.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'art. 2 della legge 22 novembre 1948, n. 861, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1953

EINAUDI

PELLA — RUBINACCI — GAVA — SALOMONE

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA

LEGGE 27 dicembre 1953, n. **945**.
Corresponsione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia degli arretrati della razione viveri, in natura o in contanti, di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 9 marzo 1950, n. 105.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la corresponsione agli ufficiali, ai sottufficiali, alle guardie scelte, alle guardie ed agli allievi del Corpo degli agenti di custodia, degli arretrati della razione viveri, in natura o in contanti, dal 7 settembre 1945 al 31 marzo 1949, previsti dall'ultimo comma dell'art. 1 della legge 9 marzo 1950, n. 105, salvo il recupero degli assegni o quote di assegni non spettanti al personale provvisto di razione viveri in natura o in contanti a norma delle vigenti disposizioni nel predetto periodo.

Art. 2.

Alla spesa di cui al precedente art. 1 dell'importo complessivo di lire 1.067.393.998, si farà fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal terzo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1953

EINAUDI

PELLA — AZARA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA

LEGGE 27 dicembre 1953, n. 946.
Aumento delle pensioni del clero ex austriaco.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le pensioni, temporanee e permanenti, liquidate o da liquidarsi, per effetto dell'art. 24 della legge 27 maggio 1929, n. 848, a favore degli ecclesiastici e degli insegnanti dei seminari teologici dell'ex regime austro-ungarico, sono raddoppiate in relazione all'attuale trattamento e con effetto dal 1° luglio 1953.

Art. 2.

Alla copertura della maggiore spesa derivante dalla presente legge si provvede con i fondi stanziati nel capitolo n. 28 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione per il fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1953-54 e a quelli corrispondenti per gli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1953

EINAUDI

PELLA — FANFANI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* AZARA

LEGGE 27 dicembre 1953, n. 947.
Ammissione della Società mineraria carbonifera sarda ai benefici previsti a favore delle miniere del Sulcis dai paragrafi 25 e 27 della Convenzione C.E.C.A.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi della legge 25 giugno 1952, n. 766, relativa alla ratifica del Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e dell'annessa Convenzione concernente le disposizioni transitorie, è autorizzata l'ammissione della Società mineraria carbonifera sarda ai benefici previsti per la produzione del bacino carbonifero del Sulcis dai paragrafi 25 e 27 della detta Convenzione.

Art. 2.

Le quote da corrispondersi a carico dello Stato alla Società mineraria carbonifera sarda, secondo quanto previsto dai paragrafi 25 e 27 della suddetta Convenzione, sono determinate, in via presuntiva, per i periodi dal 15 marzo 1953 al 14 marzo 1954 e dal 15 marzo 1954 al 14 marzo 1955, in lire 2 miliardi per ciascun periodo.

Le eventuali anticipazioni corrisposte dalla Regione sarda e da istituti bancari sulle quote di cui sopra, verranno rimborsate in sede di pagamento delle quote medesime.

Art. 3.

Alla copertura della spesa derivante dal precedente art. 2 relativamente al periodo 15 marzo 1953-14 marzo 1954, sarà provveduto con prelevamento del corrispondente importo dal conto di tesoreria concernente la gestione dei prodotti petroliferi d'importazione.

Detta somma sarà fatta affluire ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione dell'entrata dell'esercizio finanziario 1953-54.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni occorrenti, per l'attuazione della presente legge, nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-54.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1953

EINAUDI

PELLA — MALVESTITI — VANONI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* AZARA

LEGGE 27 dicembre 1953, n. 948.
Proroga della legge 14 febbraio 1953, n. 49, relativa ai diritti e compensi dovuti al personale degli uffici dipendenti dai Ministeri delle finanze e del tesoro e della Corte dei conti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine stabilito nell'art. 1 della legge 14 febbraio 1953, n. 49, è prorogato, con efficacia dal 1° novembre 1953, sino alla emanazione delle norme relative al nuovo trattamento economico degli impiegati dello Stato e comunque non oltre il 31 luglio 1954.

Art. 2.

I diritti, compensi e proventi stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo precedente, dovranno essere versati, entro 15 giorni dalla loro esazione, in apposito conto corrente speciale di Tesoreria intestato al Ministro competente.

L'erogazione delle somme affluite ai conti correnti di Tesoreria a favore dei dipendenti statali verrà autorizzata con decreti del Ministro competente da registrarsi alla Corte dei conti.

Analoga procedura dovrà essere seguita per tutti gli altri diritti, compensi e proventi, comunque denomi-

nati, previsti da ogni altra disposizione, percepiti, a qualsiasi titolo dai dipendenti delle Amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo.

Nulla è innovato alle disposizioni della legge 9 aprile 1953, n. 226.

Art. 3.

La gestione dei fondi di cui ai precedenti articoli, relativa agli esercizi 1949-50 e successivi, dovrà formare oggetto di rendiconti da allegare al Rendiconto generale dello Stato per gli esercizi medesimi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1953

EINAUDI

PELLA — VANONI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA

LEGGE 27 dicembre 1953, n. **949**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sugli oli e grassi animali liquidi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sugli oli e grassi animali liquidi, con le seguenti modificazioni:

Art. 1. — E' aggiunto, in fine, il seguente comma: Dall'imposta e dalla sovraimposta previste nei precedenti commi sono esentati il burro e lo strutto preparato mediante semplice fusione della sugna di maiale.

Art. 20. — Al primo comma, alle parole: reclusione non inferiore ad un anno, sono sostituite le seguenti: reclusione da tre mesi a due anni.

Art. 28. — Al primo comma è premesso il seguente: Le disposizioni del penultimo ed ultimo comma degli articoli 18, 19 e 20, e quelle degli articoli 21, 22, 24, 25 e 26 sono adottate in deroga agli articoli 24, 26, 56, 240 del Codice penale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1953

EINAUDI

PELLA — VANONI — SALOMONE — MALVESTITI

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1953, n. **950**.

Disciplina del riposo settimanale per turno per gli addetti ad attività relative ai concorsi pronostici connessi con le partite di calcio (totocalcio) e con le corse dei cavalli (totip).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, che prevede la facoltà di far cadere il riposo di 24 ore consecutive in giorno diverso dalla domenica ed attuato mediante turni al personale addetto all'esercizio di determinate attività;

Visto il decreto Ministeriale 22 giugno 1935;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

Alla tabella III, annessa al decreto Ministeriale 22 giugno 1935, concernente la determinazione delle attività alle quali è applicabile l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, è aggiunta la seguente voce n. 44:

Numero d'ordine	Natura dell' industria esercitata	Operazioni per le quali è concessa la deroga
44	Concorso pronostici connessi con le partite di calcio (totocalcio) e con le corse dei cavalli (totip)	Per tutte le operazioni

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 20 ottobre 1953

EINAUDI

PELLA — RUBINACCI

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1953
Atti del Governo, registro n. 80, *foglio n.* 93. — PALLA

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1953.

Revoca del provvedimento di sequestro della ditta individuale Emilio Bayer, con sede in Venezia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 28 gennaio 1946, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale Emilio Bayer, con sede in Venezia, Sant'Antonino 3338, e nominato sequestratario il rag. Luigi Perdibon;

Ritenuta l'opportunità di revocare il sequestro della suindicata ditta;

Vista la deliberazione in data 28 settembre 1953 del Comitato internazionale per la liquidazione dei beni tedeschi in Italia;

Visto l'art. 9 del predetto regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

E' revocato il decreto 28 gennaio 1946, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale Emilio Bayer, con sede in Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 novembre 1953

Il Ministro: GAVA

(6216)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1953.

Segno distintivo per i piloti dei porti nell'esercizio della loro attività.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 95 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto l'art. 101 del regolamento al Codice suddetto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Decreta:

Il segno distintivo di cui i piloti dei porti devono essere provvisti nell'esercizio della loro attività è costituito da un trofeo, applicato sul davanti di un berretto simile a quello usato dagli ufficiali e sottufficiali di Marina senza indicazione di grado, avente la bandiera H del Codice internazionale dei segnali al centro di un campo ovale di colore azzurro delimitato in oro circondato da foglie auree di alloro con bacche sormontate da una corona con tre torri ed avente alla base una fascia di colore azzurro delimitata in oro con la leggenda in oro Capo pilota, Sottocapo pilota, Pilota, a seconda dei casi, il tutto della grandezza risultante dal disegno allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1953

Il Ministro: TAMBRONI

(6224)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1953.

Sostituzione di un membro della Commissione centrale preposta al servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 14 gennaio 1952, relativo alla costituzione della Commissione centrale per il servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura;

Vista la lettera n. 22550 del 20 novembre 1953, con cui la Confederazione nazionale coltivatori diretti designa, quale proprio rappresentante, il dott. Paolo Manzini in sostituzione dell'avv. Virginio Savoini, passato ad altro incarico;

Decreta:

Il dott. Paolo Manzini è nominato membro della Commissione centrale per il servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(6360)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1953.

Approvazione di alcune condizioni particolari di polizza, presentate dalla Società « Fondo Assicurativo tra Agricoltori », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Fondo Assicurativo tra Agricoltori », (F.A.T.A.), con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune condizioni particolari di polizza relative ad assicurazioni collettive e ad assicurazioni complementari d'invalidità;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti condizioni particolari di polizza presentate dalla Società di assicurazione « F.A. T.A.) con sede in Roma:

1) facilitazioni massime da accordare per assicurazioni collettive aziendali di quiescenza e previdenza o comunque di notevole importanza;

2) condizioni di polizza relative all'esenzione dal pagamento dei premi alla corresponsione di una rendita temporanea e al pagamento anticipato del capitale assicurato in caso di invalidità.

Roma, addì 12 dicembre 1953

p. *Il Ministro*: FOCACCIA

(6357)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1953, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario prodotto al Capo dello Stato da De Renzis Nicola, ex impiegato della Sezione provinciale dell'alimentazione di Caserta, contro il provvedimento 10 agosto 1950, n. 6510, dell'Alto Commissariato per l'alimentazione, con cui si respingeva il ricorso gerarchico presentato dallo stesso De Renzis avverso il decreto 30 maggio 1950, n. 478, del Prefetto presidente della Sepral di Caserta, che lo licenziava in tronco dall'impiego.

(6267)

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1953, è stato dichiarato per una parte irricevibile e per l'altra parte inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dal sig. Marotta Pietro, già impiegato della Sezione provinciale dell'alimentazione di Napoli, avverso il provvedimento adottato nei suoi riguardi circa la liquidazione di indennità di fine servizio a seguito di volontarie dimissioni dall'impiego.

(6270)

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1953, è stato dichiarato per una parte irricevibile e per l'altra parte inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dal sig. Felicetti Giovanni, già impiegato della Sezione provinciale dell'alimentazione di Napoli, avverso il provvedimento adottato nei suoi riguardi circa la liquidazione d'indennità di fine servizio a seguito di volontarie dimissioni dall'impiego.

(6271)

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1953, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto da Ungaro Salvatore, ex impiegato della Sezione provinciale dell'alimentazione di Brindisi, avverso la determinazione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione 14 luglio 1952, n. 5118, con cui si negava accoglimento alla domanda del ricorrente per liquidazione del trattamento economico spettantigli a seguito di volontarie dimissioni dall'impiego.

(6272)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto Ministeriale 24 dicembre 1953, è stato revocato il decreto Ministeriale 22 ottobre 1953, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Sandrucci Amerigo nel comune di Vernio, distretto notarile di Firenze, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Montespertoli, stesso distretto.

(6345)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Istituzione di servizio fonotelegrafico

In data undici luglio 1953 è stato istituito il servizio fonotelegrafico nell'agenzia postale di Corno di Rosazzo (Udine).

(6349)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Approvazione del modello regolamentare per «Passavanti provvisorio» delle navi mercantili

Con decreto del Ministero della marina mercantile in data 1° dicembre 1953, è stato approvato il modello regolamentare per il «Passavanti provvisorio» delle navi mercantili, previsto dall'art. 152 del Codice della navigazione e dall'art. 333 del relativo regolamento.

(6382)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 296

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 29 dicembre 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,85	642 —
» Firenze	624,82	641 —
» Genova	624,85	642,50
» Milano	624,87	642 —
» Napoli	624,70	642 —
» Palermo	624,80	642,25
» Roma	624,87	642,25
» Torino	624,82	642,50
» Trieste	624,85	—
» Venezia	624,90	642 —

Media dei titoli del 29 dicembre 1953

Rendita 3,50 % 1906	64,725
Id. 3,50 % 1902	60,05
Id. 3 % lordo	81,20
Id. 5 % 1935	96,525
Redimibile 3,50 % 1934	80,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,65
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,925
Id. 5 % 1936	91,325
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,625

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 29 dicembre 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,87
1 dollaro canadese	»	642,12

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,64

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120 78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142 90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE V

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1953

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1953 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° luglio al 30 novembre 1953			
	Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
DEFICIT DI CASSA AL 30 GIUGNO 1953				59.063
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio effettive – competenza	636.722		538.995	
Entrate e spese di bilancio effettive – residui	62.398		152.879	
Totale		699.120		691.874
In conto movimento capitali – competenza	13.043		33.756	
In conto movimento capitali – residui	4.276		14.273	
Totale		17.319		48.029
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	701 174		553.842	
Conti correnti	2.212.060		2.182.500	
Incassi da regolare	404.715		396.405	
Altre gestioni	1.183.258		1.052.597	
Totale		4.501.207		4.185.344
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	237		238	
Pagamenti da regolare	26.771		85.379	
Altri crediti	1.738.064		1.900.004	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	1.695		402	
Totale		1.766.767		1.986.023
Totale generale incassi e pagamenti		6.984.413		6.970.333
Fondo di cassa al 30 novembre 1953		—		14.080
Totale a pareggio		6.984.413		6.984.413

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 30 novembre 1953 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		14.080	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	152		
Pagamenti da regolare	118.713		
Altri crediti	462.610		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	1.171		
Totale crediti		582.646	
In complesso			596.726
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	2.503.195		
Conti correnti	452.909		
Incassi da regolare	70.942		
Altre gestioni	269.484		
Totale debiti			3.296.530
Situazione del Tesoro (passività)			2.699.804

Circolazione di Stato al 30 novembre 1953:
- metallica L. 6.919 —
- cartacea » 42.724 —
- L. 49.643 —

L'Ispettore generale: SANFILIPPO

Il Direttore generale del Tesoro: DI CRISTINA

(6389)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 30 NOVEMBRE 1953

ATTIVO

Voce		Parziali	Importi
Oro in cassa	L.		4.224.307.362,60
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca	»		1.772.798.105 —
Cassa	»		10.081.350.015,41
Portafoglio su piazze italiane	»		234.766.876.808,48
Effetti ricevuti per l'incasso	»		59.566.646,40
Anticipazioni	»		84.649.277.941 —
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»		—
Disponibilità in divisa all'estero	»		61.201.093.125,83
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»		30.092.848.457,46
Immobili per gli uffici	»		1 —
Debitori diversi	»		683.066.904.638,55
Partite varie	»		3.722.797.561,34
Anticipazioni al Tesoro Temporanee	»		77.000.000.000 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»		342.697.000.000 —
Emissioni delle forze Alleate o per conto di esse:			
Amlire emesse direttamente dalle forze Alleate	L.	113.896.481.370 —	
Fondi in moneta nazionale forniti alle forze medesime	»	31.245.348.495 —	
			145.141.829.865 —
Impieghi in titoli per conto del Tesoro	L.		231.000.000.000 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		13.905.343.124,81
Spese	»		19.517.271.646,56
	L.		1.942.899.265.299,44
Depositi in titoli e valori diversi	»		2.571.711.627.183,25
	L.		4.514.610.892.482,69
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		65.877.453,81
TOTALE GENERALE	L.		4.514.676.769.936,50

PASSIVO

Voce		Parziali	Importi
Circolazione	L.		1.317.279.826.100 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		13.944.482.393,63
Depositi in conto corrente liberi	»		39.294.408.146,17
Conti correnti vincolati	»		426.800.009.535,69
Creditori diversi	»		101.011.192.119,03
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»		4.927.487.690,23
Conto corrente del Tesoro (Fondo speciale articolo 9 legge 14 dicembre 1951, n. 1325)	»		6.111.800.000 —
Tesoro dello Stato - Aiuti internazionali:			
Governo italiano - Fondi in lire (saldo)	L.	46.039.592.465,32	
Governo italiano - Conto delle anticipazioni speciali (decreto legislativo n. 781 del 7-5-1948) per la costituzione dei Fondi in lire, al netto dei rimborsi	»	34.320.763.287,48	
			11.718.829.177,84
Rendite del corrente esercizio	L.		19.779.289.020,86
	L.		1.940.867.324.183,45
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	1.007.690.645 —	
Fondo di riserva straordinario	»	724.250.470,99	
			2.031.941.115,99
	L.		1.942.899.265.299,44
Depositanti	»		2.571.711.627.183,25
	L.		4.514.610.892.482,69
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		65.877.453,81
TOTALE GENERALE	L.		4.514.676.769.936,50

(6381)

Il Governatore: MENICHELLA

Il Ragioniere generale: PIERINI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Graduatoria di merito relativa a quattro posti della specializzazione in patologia vegetale del concorso per titoli e per esami a ventotto posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo A) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 15 maggio 1951, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1951, registro n. 10, foglio n. 109, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 16 novembre 1951, e prorogato con decreto Ministeriale 10 aprile 1952, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1952, registro n. 10, foglio n. 382, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 21 luglio 1952, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami a ventotto posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria;

Considerato che i ventotto posti messi a concorso con il predetto decreto sono ripartiti fra le varie specializzazioni degli Istituti di sperimentazione agraria, per essere conferiti, riguardo ad ogni specializzazione, con separato procedimento e distinte prove di esame, e che degli stessi posti quattro sono assegnati alla specializzazione in patologia vegetale;

Visto il decreto Ministeriale 4 dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1952, registro n. 21, foglio n. 94, modificato con decreto Ministeriale 10 marzo 1953, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1953, registro n. 5, foglio n. 113, con i quali sono state nominate le Commissioni giudicatrici delle singole specializzazioni del concorso e fra esse quella della specializzazione in patologia vegetale;

Visti l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e l'art. 11 del bando di concorso;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice della specializzazione in patologia vegetale, e riconosciuto la regolarità del procedimento seguito;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito relativa ai quattro posti della specializzazione in patologia vegetale del concorso a ventotto posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, bandito con decreto citato nelle premesse:

1) Emiliani Giovanni, punti 19,50 su 30;
2) Garofalo Francesco, punti 16,30 su 30.

Tenuto conto che non vi è la necessità di applicazione del decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, sui diritti di precedenza dei combattenti, sono dichiarati vincitori dei quattro posti di detta specializzazione nell'ordine seguente i signori:

1) Emiliani Giovanni; 2) Garofalo Francesco.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 ottobre 1953

Il Ministro: SALOMONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1953
Registro n. 20 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 108. — PALADINI

(6239)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Eboli (Salerno).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 18 marzo 1953, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV), vacante nel comune di Eboli (Salerno);

Visto il decreto Ministeriale 21 novembre 1953, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV), vacante nel comune di Eboli (Salerno), nell'ordine appresso indicato:

1. Rocco Angelo . . . . punti 87,20 su 132
2. Sorrentini Alfonso . . . . » 86,35 »
3. Piscopo dott. Raffaele . . . . » 85,74 »
4. Calvano Carlo . . . . » 85,58 »
5. Visconti Lorenzo . . . . » 85,21 »
6. Mona Cesare . . . . » 83,93 »
7. Farzati rag. Ernesto . . . . » 83,78 »
8. Pelosi dott. Luigi . . . . » 83,68 »
9. Damiani Italo . . . . » 83,66 »
10. Conte dott. Egidio . . . . » 83,52 »
11. Monaco dott. Settimio . . . » 82,96 »
12. Cappiello dott. Attilio . . . » 82,59 »
13. Di Santo dott. Angelo . . . » 82,50 »
14. Zamperetti Remigio . . . . » 82,41 »
15. Cagnazzo Raffaele . . . . » 82,33 »
16. Ranaudo Agostino . . . . » 82,19 »
17. Montauti Antonio . . . . » 82,10 »
18. Puja Francesco . . . . » 80,76 »
19. Lo Iacono dott. Domenico . . » 80,50 »
20. Ghiso dott. Cesare . . . . » 80,18 »
21. Romeo Attilio . . . . » 80,16 »
22. Zito dott. Francesco . . . . » 79,70 »
23. Russo Luigi . . . . » 78,33 »
24. Porretti rag. Antonio . . . . » 78,02 »
25. Procaccini Pietro . . . . » 77,47 »
26. Bonasia dott. Michele . . . . » 77,04 »
27. Napolitano Sebastiano . . . » 77 — »
28. Sossi rag. Pasquale . . . . » 75,66 »
29. Trapuzzano Alfonso . . . . » 75,06 »
30. De Feo Francesco . . . . » 74,83 »
31. Milella dott. Michele . . . . » 74,72 »
32. Petrillo dott. Alfonso . . . . » 74,43 »
33. Di Pietro dott. Alfio . . . . » 74,27 »
34. Del Vecchio Sebastiano . . . » 74,08 »
35. Cerruti dott. Carlo . . . . » 73,96 »
36. Guerrieri dott. Domenico . . . » 73,87 »
37. Importuno Luigi . . . . » 73 — »
38. Sciascia Giuseppe . . . . » 72,67 »
39. Mastrangelo rag. Domenico . . » 71,80 »
40. Caporusso dott. Domenico . . . » 71,21 »
41. Falconio dott. Diomede Siro . . » 71,20 »
42. Sardiello dott. Italo . . . . » 71,02 »
43. Cacciatore dott. Vincenzo . . . » 69,65 »
44. Veronese Vittorio . . . . » 69,33 »
45. Buono dott. Raffaele . . . . » 68,29 »
46. Cela Arcangelo . . . . » 67,66 »
47. Schiavina dott. Renato . . . . » 67,04 »
48. Scalia rag. Gioacchino . . . . » 65,66 »
49. Scherillo Giuseppe . . . . » 64,24 »
50. La Sala Luigi . . . . » 64 — »
51. Graziani Mario . . . . » 63,16 »
52. Scalesse Francesco . . . . » 62,66 »
53. Greco Orlando . . . . » 61,50 »
54. Melazzo Pasquale . . . . » 61,33 »
55. Ricci Giuseppe . . . . » 61,04 »
56. Flacco Fioravante . . . . » 58,74 »
57. Fallone dott. Carmelo . . . . » 57,39 »
58. Romano dott. Pasquale . . . . » 56,56 »
59. Rizzi Ernesto . . . . » 55,33 »
60. Mastrangelo Giovanni . . . . » 53,60 »
61. Falcone dott. Camillo . . . . » 53,50 »
62. Focarile Aristide . . . . » 51,50 »
63. Mandato Oreste . . . . » 44 — »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1953

p. *Il Ministro*: BISORI

(6332)

PREFETTURA DI LUCCA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lucca

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Visto il proprio decreto 5 febbraio 1952, n. 750-San., col quale è stato indetto il concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Lucca al 30 novembre 1951;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso in parola;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate al concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Lucca al 30 novembre 1951:

1.	Pini Socci Gina	punti 58,065	su 100
2.	Cecchini Laura	» 55,859	»
3.	Orsolini Ines	» 54,043	»
4.	Pierini Eli	» 53,093	»
5.	Picchi Argia	» 52,950	»
6.	Cerrai Fernanda	» 52,336	»
7.	Landucci Alba	» 52,270	»
8.	Sebastiani Bruna	» 50,736	»
9.	Belotti Ines	» 50,540	»
10.	Lenzoni Margherita	» 50,480	»
11.	Nucci Anna Maria	» 50,400	»
12.	Garbini Oliva	» 50,225	»
13.	Biagi Mirella	» 49,898	»
14.	Buchignani Liliana	» 49,825	»
15.	Borselli Cesarina	» 49,762	»
16.	Peri Lucia	» 49,633	»
17.	Lucchesi Angela	» 49,611	»
18.	Chericoni Azelia	» 49,362	»
19.	Franceschi Auretta	» 48,671	»
20.	Pardini Delva	» 48,277	»
21.	Tomei Maria Franca	» 48 —	»
22.	Martinelli Lorenzina	» 47,477	»
23.	Pieroni Osea	» 47,466	»
24.	Donini Marina	» 47,315	»
25.	Checchi Lara	» 47,091	»
26.	Borelli Lidia	» 46,904	»
27.	Lavacchini Bruna	» 46,300	»
28.	Guidotti Bianca	» 45,728	»
29.	Martiri Ina	» 45,150	»
30.	Giannecchini Maria Anita	» 45,011	»
31.	Cecchettini Marina	» 45 —	»
32.	Barsi Teresa	» 44,694	»
33.	Papini Bruna	» 44,366	»
34.	Matteoli Oriana	» 44,171	»
35.	Viti Ilva	punti 44 —	su 100
36.	Mei Emilia	» 43,793	»
37.	Ghilardi Maria Luisa	» 43,457	»
38.	Valentini Marta	» 42,150	»
39.	Panchetti Marta	» 42 —	»
40.	Ciniglio Maura	» 41,912	»
41.	Massa Siria	» 41,475	»
42.	Giannecchini Maria Luisa	» 41,075	»
43.	Marcucci Lina	» 40,150	»
44.	Taddei Bruna	» 40,087	»
45.	Pardini Maria Costanza	» 40 —	»
46.	Gemignani Lina	» 39,803	»
47.	Bartolini Tecla	» 39,470	»
48.	Cecchini Liana	» 36,387	»
49.	Coppedè Elda	» 36,281	»
50.	Arfè Ester	» 36,225	»
51.	Bergonzini Estella	» 35,047	»

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Lucca, addì 11 novembre 1953

Il prefetto: LAURA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Visto il proprio decreto 11 novembre 1953, n. 33986, col quale è stata approvata la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso indetto con decreto prefettizio 5 febbraio 1952, n. 750, per i posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Lucca al 30 novembre 1951;

Ritenuto di dover provvedere alla dichiarazione delle candidate vincitrici per ciascun posto messo a concorso;

Visto l'ordine delle preferenze indicato dalle concorrenti nelle rispettive domande di ammissione al concorso in parola;

Visto l'art. 55 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate, risultate idonee al concorso citato in premessa, sono dichiarate vincitrici del posto a fianco di ciascuna di esse indicato:

1) Pini Socci Gina: Montecarlo;
2) Cecchini Laura: Lucca, Ponte San Pietro;
3) Orsolini Ines: Camaiore, 5ª condotta Valpromaro;
4) Pierini Eli: Careggine.

I sindaci di Lucca, Camaiore, Montecarlo e Careggine per la parte di rispettiva competenza, sono incaricati della esecuzione del presente decreto che verrà pubblicato nei modi di legge.

Lucca, addì 11 novembre 1953

Il prefetto: LAURA

(6210)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.